

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 268

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - Da molto tempo diversi autori, con comune opinione, hanno rilevato e denunciato il «non sistema in Italia» della funzione giurisdizionale: il che rappresenta e costituisce violazione degli articoli 102 e 103 della Costituzione, nonché della sesta disposizione transitoria, sia per le assenze istituzionali sia per i conflitti di giurisdizione, che spesso ne rendono ineffettiva la tutela e danno frequentemente vita ad interferenze fra le giurisdizioni.

A questo «non sistema» ed alle denunce relative si è cercato, negli ultimi tempi, di porre rimedio con una serie di leggi, prendendo spunto da decisioni serie ed impegnate della Corte costituzionale, nonché da contributi della migliore dottrina

giuridica, le une e gli altri muovendo da inderogabili principi (doppia giurisdizione, divieto di giudici speciali, indipendenza dai giudici, parificazione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo ai fini della tutela giurisdizionale, divieto di distogliere dal giudice naturale precostituito per legge) che non sempre sono rispettati dai distratti e superficiali operatori.

In questo ambito va fatto rientrare il seguente disegno di legge riproduttivo del testo ben due volte approvato nella precedente legislatura in sede deliberante dalla 1^a Commissione del Senato, che, pur non rispondendo all'esigenza della complessiva riforma della Corte dei conti, ripetutamente invocata e che ha costituito argomento di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numerosi convegni nonché occasione per numerosi disegni di legge, prevede esclusivamente il decentramento dell'Istituto, cui la stessa 1^a Commissione aveva riservato particolare attenzione nel lontano 1971, licenziando per l'Aula, ed in contemporanea con il disegno di legge istitutivo dei tribunali amministrativi regionali, un completo testo normativo (atto Senato n. 752/A, V legislatura).

E mentre il disegno di legge istitutivo dei TAR è divenuto la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il citato atto Senato n. 752/A fu rinviato dall'Aula alla Commissione e vi rimase sino all'anticipato scioglimento della legislatura nel 1972, senza compiere alcun ulteriore passo in avanti.

L'articolo 97 della Costituzione pone come indirizzo precipuo per la pubblica amministrazione il buon andamento e la imparzialità della funzione pubblica, così come la dottrina amministrativistica ha ormai determinato la codificazione del principio per cui i rapporti fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa debbano muoversi nel senso di ridurre l'area di intervento del giudice ordinario e di marginalizzare i casi in cui quest'ultimo possa disapplicare l'atto amministrativo in sede penale e in sede civile.

Da questa esigenza, oltre che dalle sentenze della Corte costituzionale, la prima delle quali nel lontano 1966, nacque allora, e viene reiterata oggi, la dichiarazione sulla opportunità di un decentramento della Corte dei conti. Le sentenze della Corte costituzionale (la n.55 del 3 giugno 1966 e la n. 33 del 20 aprile 1968) dichiararono la illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti per i Consigli di prefettura e per la Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta in materia di contabilità pubblica degli enti locali, determinando in tal modo la caducazione della relativa normativa, non escludendosi però - come è stato ricordato - il carattere giurisdizionale dell'esame e del giudizio sui conti degli enti locali e sul conseguente accertamento di eventuali responsabilità connesse.

E tutto questo, in quanto l'accertamento di responsabilità, che non comprende il

solo e limitato aspetto sulla sussistenza e sulla entità del danno (*l'an* e il *quantum*), ma altresì la sua riconducibilità all'agente, compete ad un organo giurisdizionale: come discarico ed accertamento del debito nel giudizio di conto, investendo le situazioni patrimoniali dell'agente contabile e dell'amministrazione, presuppongono ed impongono la pronuncia di un giudice, sia perchè la cognizione delle responsabilità non può degradare all'ambito amministrativo, sia perchè il sindacato giurisdizionale sui conti rappresenta una garanzia per tutte le parti.

Acclarato questo aspetto, si pone il problema del giudice competente, secondo Costituzione, a conoscere delle controversie riguardanti le materie, prima devolute alla cognizione dei Consigli di prefettura.

Scartata l'ipotesi, da alcuni in passato avanzata, di un affidamento ai TAR in prima sede e alla Corte dei conti in seconda battuta o in grado di appello (e ciò per l'ibridismo dell'accentramento in un unico organo delle due giurisdizioni; per la irriducibile diversità strutturale della giurisdizione contabile odierna, con l'onnipresenza del pubblico ministero; per la diversità sostanziale delle rispettive procedure; per l'anomalia nel sistema delle impugnative), va dichiarata e confermata l'esclusiva competenza nelle materie di contabilità pubblica della Corte dei conti, non solo propugnata da questa magistratura, ma altresì riconosciuta a chiare note dalla Cassazione a sezioni unite e dalla Corte costituzionale sulla base dell'articolo 103 della Costituzione, che ha una indiscutibile ed inderogabile precettività.

E l'invocata - e da molti anni - ristrutturazione decentrata dell'istituto della Corte non potrà non rendere concreto ed effettivo l'esercizio della funzione giurisdizionale nella precipua considerazione della particolare peculiarità di un giudice non speciale, ma specialistico. È opportuno chiarire - anche per fugare perplessità che si sono in passato manifestate a livello parlamentare - quali sono le funzioni delle sezioni regionali della Corte dei conti. Non certo quelle di un controllo sugli atti o di un controllo di

merito o di legittimità, ma la valutazione delle responsabilità connesse all'attività che amministratori e funzionari svolgono, divenute ancora più importanti dopo l'introduzione, con la legge 8 giugno 1990, n.142, della decadenza quinquennale per la azione di responsabilità e della non trasmissibilità agli eredi. A questo proposito si potrebbe anche fare un altro discorso circa la insistenza con cui la Corte dei conti ha sollevato la questione di incostituzionalità per la differenza che viene a porsi tra gli amministratori e i funzionari locali e gli amministratori e i funzionari dello Stato. A tal proposito nel seguente disegno di legge viene eliminata ogni differenza: il decentramento territoriale della giurisdizione contabile riveste grande importanza ed incidenza per assicurare la trasparenza, la correttezza, l'efficienza nella gestione delle pubbliche risorse, evitando sperperi, e si pone come attuativo della citata legge n.142 e dell'articolo 5 della Costituzione, comportando l'eliminazione della centralizzazione e della disorganicità nell'esercizio di questo tipo di valutazione giurisdizionale di esame delle responsabilità.

La scelta del Costituente, infatti, fissata nell'articolo 103, vede il giudice della responsabilità amministrativa come giudice del rapporto di servizio che lega l'amministratore e il funzionario all'amministrazione e lo identifica nella Corte dei conti, giudice avente peculiari connotazioni che ne impediscono la omogeneità con il giudice ordinario civile che agisce in funzione meramente risarcitoria. Basti, a questo punto, tener conto di due caratteristiche della procedura innanzi alla Corte dei conti: la dissociazione tra la titolarità del potere di azione spettante alla procura generale e non all'amministrazione, sia pure portatrice dell'interesse, e il potere riduttivo che, pur non escludendo del tutto la funzione risarcitoria del giudizio innanzi alla Corte, conferisce a questo un carattere prioritariamente sanzionatorio (recentemente convalidato dalla non trasmissibilità agli eredi); potere riduttivo quasi simile, ma non equiparabile alla graduazione delle pene da parte del giudice penale, laddove il

codice stabilisce per ogni tipo di reato un minimo ed un massimo di pena.

Anche prima, però, della legge n.142 del 1990, la Corte dei conti (bisogna darne atto anche da chi può essere critico nei confronti di alcuni atteggiamenti della stessa) ha escluso la cosiddetta responsabilità formale, forse neanche compiutamente aderente ai principi costituzionali. Ora, in seguito alla legge n.142, vi è la letteralità della norma, ribadita anche con il seguente disegno di legge.

Su questa interpretazione, del resto, indirettamente anche la Corte costituzionale, intorno al 1980, diede ragione ai sostenitori della legittimità, avendo come punto di riferimento gli interessi della collettività locale nel senso di valutare se la spesa irregolare comportasse o meno squilibrio finanziario compatibile con le esigenze del bilancio ovvero se bloccasse il conseguimento di altri fini da porre come prevalenti e prioritari per la stessa collettività.

Da questa impostazione si è pervenuti a porre la violazione procedimentale in un ambito diverso e meramente genetico ai fini del giudizio di responsabilità, mentre il momento essenziale per la valutazione del giudice viene a spostarsi sul versante dell'apprezzamento discrezionale di utilità e di scelte.

Desidero ricordare che il provvedimento in esame stabilisce che vengono trasferite anche le cause per le quali sia stata fissata la discussione e siano state depositate le conclusioni da parte della Procura generale. Ciò significa dilazionare nel tempo (due o anche tre anni) la definizione di queste controversie.

Da sottolineare come la vigente impossibilità dell'appello, per tutta la materia pensionistica, vada in senso contrario a quanto fissato nella Costituzione. Infatti, visto che anche la Corte costituzionale ha respinto eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Corte dei conti su questa materia pensionistica, io ritengo debba risolversi in direzione dell'appello, previsto per la responsabilità e per tutti i procedimenti relativi alla contabilità pubblica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Credo che una riforma, anche se non completa, della Corte dei conti imponga di rivedere subito questo problema.

Altra questione, alla quale a mio avviso è necessario dare soluzione, è quella relativa alle cause dei residenti all'estero, che attualmente devono comunque condursi innanzi alla Corte dei conti a Roma. Come si fa a determinare la sezione regionale competente a trattare di questi procedimenti? Credo che forse la soluzione a suo tempo adottata con la legge istitutiva dei TAR potrebbe essere la migliore possibile.

Vi è poi il problema del personale amministrativo, che non svolge funzioni giurisdizionali: allo stato attuale questo

personale è tutto in posizione di comando rispetto alle sedi centrali, con i relativi benefici ed emolumenti. La disciplina di questo personale fa capo alla Segreteria generale della Corte dei conti. Prevedere una struttura amministrativa anche a livello apicale risponderebbe in maniera più seria e completa alle funzioni che devono essere svolte, ma trova notevoli contrasti. Di qui, la opportunità di rinviare ad altro momento la soluzione di questo problema. Onorevoli senatori, il seguente disegno di legge, investendo materia importante, delicata e, soprattutto, urgente, merita l'approvazione del Parlamento, in tal modo disciplinando compiutamente un settore rilevante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite, nelle regioni che ne sono sprovviste, sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme degli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per i carichi di lavoro si applica l'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni riunite della Corte dei conti sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione e giudicano con cinque magistrati. Alle sezioni riunite sono assegnati due presidenti di sezione ed un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza all'inizio dell'anno giudiziario.

3. Le sezioni regionali previste al comma 1 vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro venti giorni dall'insediamento sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

4. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita nel primo atto difensivo, con l'indicazione della sezione regionale competente. Avverso il provvedimento negativo del collegio, la parte può proporre entro venti giorni istanza di regolamento di competenza con ricorso alle sezioni riunite, le quali decidono in camera di

consiglio, sentito il difensore del ricorrente.

5. Contro le decisioni definitive delle sezioni giurisdizionali regionali, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della stessa Corte nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione. Per tutta la materia pensionistica l'appello è ammesso soltanto per motivi di diritto.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Con l'entrata in funzione delle sezioni regionali previste al comma 1, i collegi della Corte dei conti giudicheranno con tre votanti.

Art. 2.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie: I e II per le materie di contabilità pubblica, III per le pensioni civili, IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi dell'articolo 14.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni di istituto della Corte dei conti, le parole «consigliere», «primo referendario» e «referendario» sono sostituite con l'altra: «magistrato».

Art. 3.

1. Il commissario del Governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico

ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la sussistenza di danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

2. La commissione di controllo sulla amministrazione regionale, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la sussistenza di danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni sottoposte al loro controllo.

3. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo 28 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

4. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione in materia di contabilità pubblica delle sezioni regionali della Corte dei conti è limitata ai casi di dolo e colpa grave ed è personale.

5. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento dannoso, ovvero, in caso di doloso occultamento dello stesso, dalla data della scoperta.

6. Qualora la omessa o ritardata denuncia non abbia consentito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità, del danno sono chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denuncia.

7. L'azione nei confronti dei soggetti di cui al comma 6 è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui

si è compiuta la prescrizione di cui al comma 5.

Art. 4.

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale, al cui ufficio il Consiglio di presidenza assegna i vice procuratori generali. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale con funzioni di procuratore regionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

3. Il procuratore generale e quello regionale competente per territorio possono proporre appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 5.

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Può altresì disporre l'esibizione di documenti ed ispezioni, nonché, in caso di inosservanza del predetto termine, il sequestro di documenti, con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile innanzi all'autorità giudiziaria.

2. La Corte dei conti è autorizzata a disporre audizioni personali, nonché ad acquisire atti e documenti in possesso dell'autorità amministrativa e chiederne copia, secondo le norme vigenti a tutela del segreto, all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 6.

1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al comma 2 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

Art. 7.

1. I giudizi in materia di pensioni sono instaurati, nel termine di cui all'articolo 2946 del codice civile decorrente dalla data di notificazione o comunicazione del decreto impugnato, con ricorso notificato all'amministrazione interessata e successivo deposito, entro sessanta giorni dalla notificazione, presso la segreteria della sezione regionale competente, di copia del ricorso notificato e del provvedimento impugnato, nonchè di tutti gli atti ritenuti utili.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del ricorso, deposita nella segreteria della sezione il

fascicolo amministrativo contenente gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato, nonché i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio. Entro il medesimo termine può depositare le proprie controdeduzioni.

3. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può delegare un dirigente a sostenere in giudizio la propria posizione.

4. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionista iscritto all'albo degli avvocati.

5. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del fascicolo amministrativo e dei documenti di cui al comma 2, la segreteria della sezione ne dà comunicazione alle parti interessate.

Art. 8.

1. Nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7 le sezioni giurisdizionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali, ritenuti necessari ai fini della decisione, al collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'ufficio medico-legale del Ministero della sanità ovvero alle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali ed i centri medici militari e alle commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.

2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Art. 9.

1. La sezione, nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7, adotta il procedimento in camera di consiglio:

a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, la inammissibilità o l'irrice-

vibilità del ricorso ovvero l'estinzione del giudizio;

b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 10.

1. All'articolo 204 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è, in fine, aggiunto il seguente comma:

«La revoca o la modifica può essere sempre disposta, nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescenza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere».

Art. 11.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione.

Art. 12.

1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e discarica il contabile. Copia del decreto è trasmessa al procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del presidente di fissazione dell'udienza, è trasmessa al procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.

3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e l'articolo 47 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi.

Art. 13.

1. Decorsi i cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933, senza che siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 12 o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 14.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni giurisdizionali regionali a norma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico sono devoluti, nello stato in cui si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che gli atti non siano già stati depositati dalla Procura generale per la fissazione dell'udienza, o sia stata emessa pronuncia interlocutoria, o, nel caso di giudizio di conto, non sia stata depositata l'ordinanza prevista dall'articolo 12, comma 2.

Art. 15.

1. Per i giudizi di cui agli articoli 6 e 7 sono abrogate tutte le disposizioni in vigore in materia di pensioni civili, militari e di guerra, che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Art. 16.

1. Alle sezioni regionali istituite in Calabria, Campania e Puglia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si estendono le disposizioni relative ai giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra di cui alla presente legge. Sono altresì estese, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti l'assegnazione di magistrati e di personale amministrativo.

Art. 17.

1. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati.

Art. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,

valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.